



## **Joaquín Llobell**

(ordinario di Diritto processuale nella Pontificia Università della Santa Croce,  
Facoltà di Diritto Canonico, Roma)

### **Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. La facoltà speciale n. I: «Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme»: 2.1. La prima facoltà speciale vieta l'appello contro la sentenza rotale che dichiara per la prima volta la nullità del matrimonio?; 2.2. Il diritto di appello alla Rota Romana e le fattispecie in cui la Rota può emettere una prima sentenza “pro nullitate matrimonii”; 2.3. Cenni minimi sulle conseguenze della prima facoltà speciale sulla delibazione della prima sentenza a favore della nullità del matrimonio – 3. La facoltà speciale n. II: «Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [“nova causae propositio”], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico» – 4. La facoltà speciale n. III: «Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti» – 5. La facoltà speciale n. IV: «Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale», con particolare riferimento alla modifica dei turni giudicanti per affidare le cause a collegi “videntibus septem iudicibus” – 6. La facoltà speciale n. V: «Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d’ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo» – 7. Brevissime conclusioni – Appendice (Testo delle facoltà speciali della Rota Romana, 11 febbraio 2013) – Abstract.

**1 - Premessa (un argomento per il “Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico” deciso a maggio 2012 e precisato a marzo 2013, con il “comune denominatore” di cercare di rendere più spedite, “salva iustitia”, le cause di nullità del matrimonio presso la Rota Romana)**

A maggio 2012 mi sono riunito con gli altri docenti di diritto matrimoniale e processuale della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce per programmare il “V Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico” e stabilire le date di questo

---

\* Il contributo, accettato dal Direttore, riproduce la Relazione al “V Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico” della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma, 16-20 settembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti del Corso, per i tipi della Edusc, Roma.



triennale incontro. Volevamo pubblicizzarlo con molto anticipo, prima della pausa estiva dello scorso anno, perché è un'attività impegnativa per la nostra Facoltà (docenti e membri della Segreteria), che ha riscontrato un'ottima accoglienza fra gli operatori del diritto canonico di tutto il mondo. Infatti, conservo una bozza del programma (datata 16 giugno 2012) in cui erano segnalate praticamente tutte le attività che si sono svolte in questo Corso nelle date in cui le avevamo previste più di un anno fa. Così è avvenuto anche con questa relazione sulle "Novità procedurali riguardanti la Rota Romana": il medesimo titolo, la medesima data e lo stesso ponente erano previsti nell'anzidetta bozza che, in quanto tale, fu inviata via e-mail il giorno 27 giugno 2012 a circa quattrocento canonisti dei cinque Continenti.

Quindi, in quel momento, il sottoscritto pensava a tematiche diverse da quelle contenute nelle cinque facoltà speciali concesse da Benedetto XVI alla Rota Romana con un rescritto "*ex audientia Sanctissimi*" al Cardinale Segretario di Stato. Infatti, l'atto (scritto in italiano) è stato firmato, secondo la prassi, dal Cardinale Tarcisio Bertone, in veste di autorevolissimo "notaio" della volontà del Pontefice, in una data davvero storica: il giorno 11 febbraio 2013, in cui Benedetto XVI annunciò la sua rinuncia al Ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, "in modo che [diceva Benedetto XVI ai Cardinali nel Concistoro], dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante". Secondo quanto informa il medesimo rescritto, le cinque facoltà concesse erano state richieste a Benedetto XVI dall'Ecc.mo Decano della Rota Romana, Mons. Pio Vito Pinto, il giorno 26 gennaio 2013 nell'annuale udienza pontificia in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Com'è noto, secondo la tradizione, detta udienza è articolata in tre momenti ben differenziati: un iniziale incontro del Papa solo con il Decano, un altro con l'intero Collegio dei Giudici e un terzo con tutti i componenti del Tribunale. Il Decano avrebbe fatto la richiesta delle facoltà nel primo di tali incontri con il Santo Padre. Personalmente ebbi notizia di questo importante rescritto il giorno 5 marzo 2013, quando l'Ecc.mo Decano della Rota convocò quanti si trovavano nella sede del Tribunale Apostolico per renderlo pubblico, lo lesse e dispose che ne fosse affissa una copia su una delle bacheche della sala d'ingresso della Rota.

Pochi giorni prima (26 febbraio 2013) avevo partecipato all'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, presso la Curia arcivescovile di Napoli, con una relazione intitolata «La tempestività delle cause di nullità del



matrimonio: possibilità offerte dalla vigente normativa e qualcuna “de iure condendo”». Non essendo a conoscenza quel giorno delle facoltà speciali, mi limitai ad aggiungere una nota iniziale con il testo delle facoltà speciali e un altro paio di riferimenti alla relazione pubblicata il 15 aprile<sup>1</sup>.

Invece, nel caso del “Corso di aggiornamento” mi è sembrato doveroso modificare quanto intendevo dire fino allo scorso giorno 5 marzo<sup>2</sup>. Infatti, le principali “Novità procedurali riguardanti la Rota Romana” (titolo riportato sul programma per questo contributo) sono, alla data odierna, le facoltà speciali dell’11 febbraio 2013, aggiunte al titolo da pubblicare sugli atti. Comunque, oltre agli argomenti accennati nella precedente nota a piè di pagina, le novità alle quali pensavo a maggio 2012, in quanto argomento per il Corso, riguardavano alcuni provvedimenti normativi (che sembravano pronti per la loro promulgazione, mai avvenuta) miranti a rendere più spedito, *salva iustitia*, il corso delle cause presso la Rota, essendo bene inteso che la ricerca della tempestività dei provvedimenti giudiziari, in particolare di quelli matrimoniali, costituisce uno degli obiettivi permanenti del legislatore

---

<sup>1</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La tempestività delle cause di nullità del matrimonio: possibilità offerte dalla vigente normativa e qualcuna “de iure condendo”* (Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli, 26 febbraio 2013), in *“Iustitia pro salute animarum”. Atti e studi*, ed. dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli, 2013, pp. 21-64, e in *Estudios en honor del Prof. Mons. José Bonet Alcón*, Buenos Aires, in corso di stampa. Oltre l’iniziale nota “\*”, cfr. le note 53 e 79, alle pp. 52 e 62 del testo pubblicato a Napoli.

<sup>2</sup> Intendevo esaminare alcune delibere del Collegio rotale, dello stile di altre già considerate (cfr. A. DE ANGELIS, *Le delibere del Collegio Rotale in materia di prassi processuale*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, Joaquín Llobell, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. III, pp. 1407-1421; J. LLOBELL, *Il ricorso contro il diniego del “novum causae examen” da parte della Rota Romana: la “dichiarazione” del Collegio rotale del 27 febbraio 2009*, in *Ius Ecclesiae*, 21 [2009], pp. 495-503). Intendevo inoltre accennare all’influsso che la creazione dell’“Ufficio amministrativo presso la Rota Romana” per le cause di matrimonio non consumato e di nullità della sacra ordinazione potrebbe avere sulla procedura del Tribunale Apostolico e viceversa (cfr. BENEDETTO XVI, m.p. “*Quaerit semper*” con il quale è modificata la Costituzione apostolica “*Pastor bonus*” [in seguito P.B. n. v.] e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinanza costituito presso il Tribunale della Rota Romana, 30 agosto 2011, in AAS, 103 [2011], pp. 569-571; G. ERLEBACH, *Nuove competenze della Rota Romana in seguito al motu proprio “Quaerit semper”*, in *Apollinaris*, 85 (2012), pp. 587-602; J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica*, 24/2012 ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), 9 luglio 2012, pp. 1-52), ecc.



ecclesiastico sin dalle decretali<sup>3</sup>. Ad ogni modo, la volontà del Papa di velocizzare il lavoro del Tribunale Apostolico emerse con chiarezza dalle parole pronunciate dal Cardinale Segretario di Stato il giorno 22 settembre 2012 in cui, essendosi recato per l'occasione nella sede della Rota, egli annunciò la nomina fatta dal Santo Padre dell'Ecc.mo Mons. Pio Vito Pinto a Decano. Nelle immediate parole di ringraziamento, il nuovo Decano, fra l'altro, assicurò il suo impegno per assecondare fedelmente il detto desiderio del Pontefice. La richiesta delle facoltà speciali di cui parliamo manifesta l'adempimento dell'impegno assunto.

Tratterò quindi (senza alcuna pretesa di completezza) dell'influsso procedurale delle facoltà speciali, inteso come incidenza delle medesime sul diritto processuale *stricto sensu*. Non mi soffermerò viceversa (non essendoci né il tempo né lo spazio) sulla procedura adoperata per produrre queste facoltà speciali, argomento circa il quale, sempre con un rescritto "*ex audientia SS.mi*", Benedetto XVI introdusse (7 febbraio 2011) un nuovo art. 126 bis al Regolamento Generale della Curia Romana del 1999, mirante a rafforzare il prescritto dell'art. 126, riguardante, fra l'altro, l'approvazione in forma specifica di un atto amministrativo di un dicastero della Curia Romana<sup>4</sup>. Così facendo, fu confermato che un tale

---

<sup>3</sup> Cfr. le norme e la bibliografia citate in **J. LLOBELL**, *Suggerimenti per attuare le possibilità offerte dalla vigente normativa per rendere più celeri le cause di nullità del matrimonio*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.Á. Ortiz, Edusc, Roma, 2012, pp. 387-389. Cfr. inoltre, **G. MARAGNOLI**, *La celerità nello svolgimento della fase introduttiva della causa*, in *ibidem*, pp. 403-408; **W.S. ELDER**, *La celerità nella raccolta delle prove: interrogatorio delle parti, esami delle testimonianze e dei documenti*, in *ibidem*, pp. 409-413; **J. GARCÍA MONTAGUD**, *La celerità nelle perizie*, in *ibidem*, pp. 414-419; **C. GULLO**, *Celerità nella trattazione delle questioni incidentali e nella pubblicazione degli atti*, in *ibidem*, pp. 420-423; **A. ROMERO**, *La celerità nella trasmissione "ex officio" della prima sentenza "pro nullitate matrimonii" e nell'impugnazione della sentenza*, in *ibidem*, pp. 424-427. E ancora, cfr. la sezione dei *Quaderni di diritto ecclesiale* intitolata "*Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere*": **G.P. MONTINI**, I. *La formulazione del dubbio*, in *ibidem*, 20 (2007), pp. 436-442; **P. BIANCHI**, II. *L'estensione della sentenza*, in *ibidem*, 21 (2008), pp. 79-92; **A. GIRAUDDO**, III. *L'uso delle e-mail nel processo di nullità matrimoniale*, in *ibidem*, 22 (2009), pp. 90-97; **T. VANZETTO**, IV. *La fase istruttoria e l'auditore*, in *ibidem*, 22 (2009), pp. 292-305; **A. ZAMBON**, V. *L'uso del computer durante l'istruttoria*, in *ibidem*, 25 (2012), pp. 369-379. Cfr., infine, **G.P. MONTINI**, *La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 23 (2010), pp. 479-498.

<sup>4</sup> Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia SS.mi "Il 4 febbraio", quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur [Regolamento Generale della Curia Romana]*, 30 aprile 1999, in *AAS*, 91 (1999), pp. 629-699, testo aggiornato dall'ULSA con le modifiche fino a quella del 28 novembre 2011, in *ULSA Bollettino*, 19 (2011): [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **ID.**,



rescritto non solo può riguardare atti amministrativi, ma può essere utilizzato anche come approvazione in forma specifica di un atto legislativo<sup>5</sup>. Non parlerò nemmeno, perché collegato con la natura delle facoltà (le prime tre sarebbero delle leggi vere e proprie) e con la promulgazione dell'atto<sup>6</sup>, del termine *a quo* e *ad quem* di applicazione delle "facoltà speciali, da valere per un triennio", secondo quanto indica il rescritto, ecc. Comunque, è da segnalare che queste facoltà "speciali" non dovrebbero modificare il regime giuridico delle facoltà "straordinarie" concesse al Decano della Rota Romana nel 1995<sup>7</sup> e nel 2008<sup>8</sup>.

---

*Rescritto "ex audientia SS.mi" di approvazione dell'art. 126 bis del "Regolamento Generale della Curia Romana", 7 febbraio 2011, in AAS, 103 (2011), pp. 127-128; E. BAURA, Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa, in Ius Ecclesiae, 19 (2007), pp. 13-36; ID., La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all'art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana, in Ius Ecclesiae, 23 (2011), pp. 790-798; A. VIANA, Sobre el recto ejercicio de la potestad de la Curia Romana, in Ius Canonicum, 51 (2011), pp. 531-545. Sulla promulgazione delle norme procedurali mi sono occupato in diverse occasioni; ad esempio, J. LLOBELL, Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo; la tutela dell'«ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa, in Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-92, in particolare pp. 76-92; ID., Sulla promulgazione delle norme proprie della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale, in Ius Ecclesiae, 9 (1997), pp. 289-301; ID., La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali, in Quaderni dello Studio Rotale, 18 (2008), pp. 15-57; ID., Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede, in Archivio Giuridico, 232 (2012), pp. 165-224 (prima parte) e pp. 293-357 (seconda parte) (versione on line: [www.bibliotecanonica.net/docsai/btcain.pdf](http://www.bibliotecanonica.net/docsai/btcain.pdf) e [www.iuscanonicum.it/Contributi](http://www.iuscanonicum.it/Contributi), ottobre 2013), in particolare pp. 166-202; ID., Processi e procedure penali: sviluppi recenti, nel volume degli atti del Corso (vide supra l'iniziale nota "\*" di questo commento), §§ 2-5.*

<sup>5</sup> Ce ne sono molti esempi. Oltre a quello in parola, cfr., ad esempio, il Rescritto "ex audientia Sanctissimi" di approvazione in forma specifica della vigente *lex propria* della Rota Romana: Segreteria di Stato, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi quo Normae Rotaes in forma specifica approbantur*, 23 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), p. 366.

<sup>6</sup> "Il presente Rescritto verrà pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*", è indicato alla fine dell'atto.

<sup>7</sup> In realtà, si trattava della conferma di alcune precedenti facoltà: "Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 29 settembre 1995, ha confermato a S.E. il Decano del Tribunale della Rota Romana le seguenti facoltà straordinarie nei limiti e modalità qui appresso descritte": "*Facultas addendi subordinate quaestionem super matrimonio rato et non consummato, nisi super re Congregatio de Disciplina Sacramentorum manus iam apposuerit, atque directe dispensationis gratiam proponendi, si et quatenus, Summi Pontificis iudicio*" (n. 1). "*Facultas, in causis ad Rotam legitime deductis, actus sanandi, si leges processuales violatae fuerint a Tribunalibus inferioribus ex mandato Rotae Romanae agentibus*" (n. 2). «Tali facoltà, che saranno applicate sentito il parere favorevole del Turno Giudicante, in caso d'impedimento dell'Ecc.mo Decano sono "ipso iure", negli stessi limiti e modalità,



In questa introduzione, devo premettere che, fino al momento in cui invio queste pagine alla stampa, sono a conoscenza solo di un'altra nota di commento alle facoltà speciali, peraltro molto stringata, pubblicata da uno dei più qualificati ufficiali della Rota, l'Avv. Domenico Teti. La brevità di tale commento è ben giustificata, trattandosi di aggiunte introdotte alle bozze dell'analisi delle intere Norme della Rota Romana, da lui redatta per un volume curato da diversi professori della Pontificia Università della Santa Croce<sup>9</sup>. Infatti, benché la casa editrice avesse già consegnato le prime bozze, sembrò opportuno pubblicare in tale opera il rescritto con le facoltà speciali e chiedere, in particolare all'Avv. Teti, in quanto commentatore delle Norme rotali, di indicare sinteticamente l'incidenza delle facoltà speciali laddove lo ritenesse particolarmente necessario (lo ringrazio molto per la sua disponibilità)<sup>10</sup>.

## 2 - La facoltà speciale n. I: «Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda

---

devolute al Prelato Uditore più anziano» (SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto «ex audientia Sanctissimi» di conferma di alcune «facoltà straordinarie» al Decano della Rota Romana*, 30 settembre 1995, in *Ius Ecclesiae*, 9 [1997], p. 377). Cfr. J. CANOSA, *Sulle facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana*, in *ibidem*, pp. 377-381.

<sup>8</sup> «Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, in data 16 agosto 2008, ha concesso al Decano della Rota Romana le seguenti facoltà straordinarie: “*Rotae Romanae Decano, firmo praescripto art. 2 Normarum Rotae Romanae, competit: 1. vigilare rectae administrationi iustitiae in eodem Tribunali; 2. curare ut omnes Iudices seu Auditores, necnon Promotores Iustitiae et Defensores Vinculi, suum munus diligenter adimpleant (cf art. 70, n. 1 Ordinationis Generalis Curiae Romanae)*”. Dal Vaticano, 2 ottobre 2008. Tarcisio Card. Bertone, *Segretario di Stato» (CARDINALE SEGRETARIO DI STATO, Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, Facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana “de vigilantia”, 16 agosto – 2 ottobre 2008, in Quaderni dello Studio Rotale, 18 [2008], p. 97). Queste facoltà straordinarie, fra l'altro, ampliano il compito di vigilanza del Decano, di cui all'art. 16 § 1 delle Norme del 1994 ai giudici, promotori di giustizia e difensori del vincolo (cfr. ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 7 febbraio 1994 – 18 aprile 1994, in AAS, 86 [1994], pp. 508-540, approvate “in forma specifica” dal Papa: *vide supra* nota 5, citate in seguito Normae RR 1994).*

<sup>9</sup> Cfr. D. TETI, *Commento alle Norme del Tribunale della Rota Romana*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, cit. in nota 93, pp. 139-216.

<sup>10</sup> Invece, ci siamo limitati a meri rinvii alle facoltà speciali, senza il minimo commento, nelle annotazioni alla *Lex propria Signaturae Apostolicae* (cfr. BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», *quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, artt. 33 nn. 2 e 3, 35 n. 2, 57, 58-61, 115 § 4, in AAS, 100 [2008], pp. 513-538, in seguito citata Lp SAp 2008) e all'istr. *Dignitas connubii*, in seguito citata DC (cfr. artt. 1 § 3, 8, 277 § 3, 289 § 1, 290).



## decisione conforme»

### 2.1 - La prima facoltà speciale vieta l'appello contro la sentenza rotale che dichiara per la prima volta la nullità del matrimonio?

Questa prima facoltà è forse quella più importante per la sua incidenza sull'intero impianto del processo sulle cause di nullità del matrimonio. Infatti, per tre anni, presso la Rota Romana, la facoltà sospende parzialmente l'obbligo della doppia sentenza conforme affinché la decisione *pro nullitate matrimonii* sia esecutiva. Cioè, può bastare una sola sentenza *pro nullitate* per poter celebrare un nuovo matrimonio. Detto obbligo, com'è ben noto, era stato introdotto da Benedetto XIV nella cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741<sup>11</sup>, per tentare di porre rimedio a frequenti abusi<sup>12</sup>. Infatti, Benedetto XIV aveva denunciato in più occasioni che vi erano persone che avevano celebrato diversi matrimoni canonici dopo aver ottenuto in modo "leggero" le rispettive sentenze di nullità del precedente matrimonio<sup>13</sup>.

Nel diritto delle decretali, come manifestazione del *favor veritatis* canonico, esisteva non solo il diritto al doppio grado di giurisdizione, bensì anche il diritto a due appelli e, cioè, alla terza istanza<sup>14</sup>, che proveniva dal diritto romano<sup>15</sup>. Ne derivava la possibilità che dovesse

---

<sup>11</sup> **BENEDETTO XIV**, cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741, in *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV bullarium*, Venetiis, 1768, vol. I, pp. 36-39, e (in versione incompleta) in *Codicis Iuris Canonici fontes*, a cura di P. Gasparri, I. Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1926, vol. I, n. 318, pp. 695-701.

<sup>12</sup> La bibliografia su questo obbligo è vasta. Per uno studio abbastanza aggiornato dell'istituto può essere utile il volume *La doppia conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, in cui ci sono saggi a favore sia dell'opportunità di affievolire detto obbligo (Gherro, Moneta, Pompedda ecc.), sia di conservarlo (Bonnet, Stankiewicz, ecc.). Personalmente, aderivo alla seconda posizione, che mantengo (cfr. **J. LLOBELL**, *La doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della «teologia del diritto»*, in *ibidem*, pp. 105-146). Per una sintesi storica, cfr. **C. FANTAPPIÈ**, *La duplice sentenza conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale*, in *ibidem*, pp. 19-55.

<sup>13</sup> "Admonitio ad Episcopos in Poloniae Regno constitutos, ut cautius procedant in admittendis coniugiorum dissolutionibus" (**BENEDETTO XIV**, lett. *Matrimonii perpetuum*, 11 aprile 1741, in *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV bullarium*, Venetiis, 1768, vol. I, p. 20). Cfr. **BENEDETTO XIV**, breve «*Nimiam licentiam*», *de matrimoniorum indissolubilitate*, 18 maggio 1743, in *Enchiridion delle Encicliche*, Ed. Dehoniane, Bologna, 1994, vol. I, nn. 858-878.

<sup>14</sup> Cfr. Onorio III (1216-1227), *Sua nobis* X.2.28.65; Clemente V (1305-1314), *Ut calumniis* Clem.2.11.1.

<sup>15</sup> Cfr. **F. SALERNO**, *La terza istanza nel processo ordinario canonico latino: diritto vigente e*



essere emanata una terza sentenza conforme, qualora i tribunali di secondo e di terzo grado respingessero gli appelli, confermando la prima decisione. Qualora invece la sentenza di seconda istanza fosse difforme dalla precedente, ciò implicava in pratica - come oggi - la certezza che il provvedimento di terzo grado sarebbe stato conforme con uno dei due anteriori. Tuttavia, nulla vietava che la prima sentenza *pro nullitate matrimonii* non appellata fosse esecutiva e consentisse la celebrazione di un nuovo matrimonio, situazione che la costituzione apostolica *Dei miseratione* modificò a metà del settecento. Comunque (lo vedremo più avanti<sup>16</sup>), una famosa decretale, la "*Lator*", del secolo XII, aveva sancito, con una norma da allora sostanzialmente vigente nel processo canonico, che le sentenze *pro nullitate matrimonii* non passano mai in giudicato materiale.

È pure ben noto che, un secolo e mezzo dopo la *Dei miseratione* (1741), nel 1889, la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio abrogò l'obbligo della doppia sentenza conforme in diverse fattispecie d'impedimenti dirimenti, che hanno dato luogo a quello che oggi chiamiamo "processo documentale":

*«hisce in casibus, praetermissis solemnitatibus in Constitutione Apostolica "Dei miseratione" requisitis, matrimonium poterit ab Ordinariis declarari nullum, cum interventu tamen defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia»<sup>17</sup>.*

L'espressione "*quin opus sit secunda sententia*" adoperata non comportava il divieto dell'appello. Stabiliva semplicemente che, qualora non ci fosse l'appello, la sentenza di prima istanza era esecutiva per sé sola e, quindi, consentiva la celebrazione di un nuovo matrimonio. Un'ulteriore esplicita interpretazione sul diritto di appello in quel tipo di cause fu data dalla stessa Congregazione nel 1901 ("*defensor matrimonii possit abstinere ab appellatione ex officio. [...] omitti possit appellatio*")<sup>18</sup>. Detta interpretazione fu recepita dal can. 1991 del CIC 1917<sup>19</sup>.

---

«*ius vetus*», in Istituto Giuridico Sammarinese, *Miscellanea*, 8 (2003), pp. 41-87 e 91-118.

<sup>16</sup> *Vide infra* § 3 e la citata nota 47.

<sup>17</sup> **S.S.C. SANCTI OFFICII**, *Decretum*, 5 giugno 1889, in *Codicis Iuris Canonici fontes*, cit. in nota 11, Romae, 1926, vol. IV, n. 1118, p. 447. Si trattava degli impedimenti di disparità di culto, di vincolo, di consanguineità o di affinità, di parentela spirituale e di clandestinità. Cfr. **L. MORALES**, *El proceso documental de nulidad matrimonial*, (Pontificia Università della Santa Croce, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita), Romae, 2002, pp. 5-38.

<sup>18</sup> **S.S.C. SANCTI OFFICII**, *Decretum*, 27 marzo 1901, §§ 3 e 4, in *Codicis Iuris Canonici fontes*, cit. in nota 11, Romae, 1926, vol. IV, n. 1251, pp. 532-533. Cfr. **L. MORALES**, *El*



Tale sistema è quello vigente per il processo documentale<sup>20</sup>. E sarebbe anche quello stabilito dalla prima facoltà speciale. Infatti, l'espressione dell'anno 1889 è identica a quella della facoltà speciale che stiamo considerando: "senza che occorra una seconda decisione". Cioè, la norma non dice "senza che sia possibile" l'appello, ma "senza che occorra" ("*quin opus sit*") una seconda decisione conforme.

Di parere diverso è Domenico Teti nel citato commento alle norme rotali: "Considerato che nel sistema processual-matrimoniale l'esecutività della sentenza (cfr. can. 1685) equivale, quanto agli effetti, al passaggio in giudicato (formale, non materiale: cfr. can. 1643) della medesima, in forza della previsione di RR 2013, n. 1 devono ritenersi inappellabili (cfr. can. 1629, n. 3) le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio, anche se rese in unica istanza"<sup>21</sup>. Invece, a mio avviso, è dubbio il fondamento di detta impostazione: che la formulazione della prima facoltà, "Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive", equivalga a sancirne il passaggio in giudicato formale<sup>22</sup>. Teti considera provato che la facoltà speciale stabilisca l'immediato passaggio in giudicato formale della sentenza rotale che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio. Si tratterebbe di quella immediatezza tipica della Rota Romana, la cui *lex propria* affida al "Moderatore della

---

*proceso documental*, cit. in nota 17, pp. 35-36.

<sup>19</sup> Nei tre primi progetti sul processo documentale di nullità del matrimonio (1909-1912) era affermato l'obbligo del difensore del vincolo di appellare la decisione al tribunale di seconda istanza. Detto obbligo scomparve sin dal quarto progetto. Tuttavia, nei nove progetti, come nel CIC 1917, era affermato il diritto di appello contro la decisione che dichiarava nullo il matrimonio per la prima volta (cfr. J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. I, *Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, Giuffrè Ed., Milano, 1999, pp. 902-905).

<sup>20</sup> Cfr. CIC 1983 can. 1687; CCEO can. 1373; DC art. 301 §§ 1 e 2.

<sup>21</sup> D. TETI, *sub Normae RR 1994, artt. 102-106*, cit. in nota 9, p. 210.

<sup>22</sup> Sul giudicato materiale e formale, cfr. J. LLOBELL, *La difesa di quale diritto di difesa nell'istr. «Dignitas connubii»?*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 382-383 e nota 66. Per l'impostazione tradizionale del giudicato, in ambito civilistico cfr. G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, ed. ristampata con prefazione di V. Andrioli, Casa Ed. Dott. E. Jovene, Napoli, 1980, § 78, pp. 906-916, e, in ambito canonistico, cfr. G. MARAGNOLI, *La "nova propositio" delle cause canoniche sullo stato delle persone*, in *Apollinaris*, 40 (1967), pp. 625-642. Per un aggiornato panorama civilistico, cfr. J. NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada*, Ed. Atelier, Barcelona, 2006, pp. 19-104; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, 2ª ed., G. Giappichelli, Torino, 2010, vol. I, § 2.6, pp. 46-77.



Cancelleria, sotto la direzione del Decano, [...] aver cura di far eseguire per mezzo dei Notai i rescritti, i decreti e le decisioni del Tribunale”<sup>23</sup>. Da tale giudicato, conclude Teti, proverrebbe l’inappellabilità della sentenza rotale che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio. L’impostazione di Teti (che riflette fedelmente l’incipiente, ma assolutamente omogenea, prassi rotale) scaturirebbe dal considerare assoluta la prima parte della facoltà speciale (“Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive”), dove il congiuntivo “siano” avrebbe valore imperativo, come è tradizionale nella legislazione canonica. La seconda parte della facoltà speciale (“senza che occorra una seconda decisione conforme”), avrebbe valore meramente esplicativo, e non potrebbe modificare l’iniziale statuizione, che nel suo complesso suonerebbe così: “la sentenza rotale che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio diventa esecutiva *ipso iure* e, quindi, non si deve fare luogo a una seconda decisione conforme”. Da questa lettura della facoltà speciale, la seconda parte della medesima potrebbe essere considerata superflua, perché l’esecutività diverrebbe sinonimo di passaggio in giudicato formale, dopo il quale l’appello non è più possibile (cfr. can. 1629, n. 3). Insomma, se il giudicato scaturisse necessariamente e immediatamente dalla sentenza rotale che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio, il chiarimento non sarebbe necessario.

Viceversa, a mio parere (con pieno rispetto della qualificata diversa interpretazione), la seconda parte della facoltà speciale non è meramente esplicativa della prima parte: ambedue le parti assieme tipizzano la facoltà concessa da Benedetto XVI. Di conseguenza, la pronuncia della sentenza rotale che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio (con il menzionato intervento esecutorio del Moderatore della Cancelleria, “*sub ductu Decani*”) non produce immediatamente detto giudicato *ope legis* (essendo evidente la natura normativa di questa facoltà speciale). Né si potrebbe sostenere che l’esecutività scaturisca dalla statuizione dei menzionati provvedimenti giudiziali, perché il giudice applica la norma, non la crea. È vero che, essendo la Rota Tribunale del Papa, Benedetto XVI avrebbe potuto stabilire che contro la sentenza di cui parliamo “non si dà luogo all’appello” (“*non est locus appellationi*”) o che detto provvedimento “diventa giudicato” *ipso facto* (“*in rem iudicatam transit*”). Tuttavia, ciò che a mio parere è stato prescritto, per il momento, è che, come nel processo

---

<sup>23</sup> Normae RR 1994, art. 31 § 1 *collato cum* art. 32, n. 1.

Sul regime della dichiarazione di esecutività delle sentenze rotali, cfr. **G. ERLEBACH**, *Il «capo di nullità» secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 19 (2009), pp. 152-153.



documentale (cfr. DC art. 301 §§ 1 e 2), non è necessaria la doppia sentenza conforme e, quindi, la decisione di prima istanza diventerà esecutiva solo dal momento in cui sarà decorso il termine per l'appello: termine che, in questa fattispecie, come nel processo documentale, ha natura veramente perentoria<sup>24</sup>.

Questa interpretazione mi pare giustificata dall'applicazione di alcuni dei classici criteri di ermeneutica giuridica. In primo luogo, quello del can. 17:

“Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore”.

Il significato proprio delle parole adoperate (“senza che occorra”, secondo la classica “*verborum significatio*”) mi sembra dica quello che sostengo, anche in applicazione del brocardo “ciò che la legge ha voluto lo ha detto, ciò che non ha voluto non lo ha detto” (“*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”)<sup>25</sup>. Se ci fossero dei dubbi, il processo documentale di nullità del matrimonio costituisce un luogo parallelo molto significativo, trattandosi di una dispensa legislativa dall'obbligo della doppia sentenza conforme (come nella facoltà speciale), senza il divieto dell'appello e senza che la sentenza di prima istanza da sola dia luogo al giudicato formale, giacché prima deve spirare il termine per appellare, che in queste fattispecie ha natura perentoria *stricto sensu*. Quanto al motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001, art. 23, n. 4) e alle vigenti *Normae de gravioribus delictis* (21 maggio 2010, art. 28, n. 4), esse rispettano il diritto di appello ma, per accelerare il corso del processo penale, stabiliscono che la sentenza di appello passa in giudicato benché sia difforme da quella di prima istanza<sup>26</sup>. In questo tipo di processo non esiste il diritto di appello

---

<sup>24</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la discussione della causa* (artt. 229-245), in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte terza: la parte dinamica del processo, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 547-548.

<sup>25</sup> [www.brocardi.it](http://www.brocardi.it) (26 settembre 2013).

<sup>26</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*», quo *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur*, 30 aprile 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 737-739; ID., «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 – 14 febbraio 2003), art. 23, n. 4, in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 313-321; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, “*Normae de gravioribus delictis*” approvate e



contro la sentenza di seconda istanza difforme dalla di primo grado perché così è stabilito esplicitamente dalle citate leggi. Invece, a mio parere, i criteri di ermeneutica delle leggi che affievoliscono i diritti portano a dover affermare il diritto di appello contro la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, anche quando essa non è di prima istanza, giacché detto diritto di appello non è stato abrogato esplicitamente dalla facoltà speciale, come, invece, richiede il can. 18<sup>27</sup>. Ancora nell'ambito dei luoghi paralleli possiamo ricordare il n. 23 § 2 delle Norme particolari, vigenti per gli Stati Uniti d'America dal 1970 fino all'entrata in vigore del CIC 1983, che prevedeva la possibilità che la prima sentenza *pro nullitate matrimonii* divenisse esecutiva, qualora la seconda sentenza fosse considerata manifestamente superflua, e quindi non occorresse la doppia sentenza conforme. Tuttavia tali norme rispettavano il diritto di appello<sup>28</sup>. Un altro "luogo parallelo", benché non sia stato promulgato, lo troviamo nel progetto di *motu proprio* sostitutivo della seconda bozza dell'istruzione *Dignitas connubii*. Infatti, questo progetto, che è stato rimpiazzato da un ulteriore schema (l'ultimo) della DC<sup>29</sup>,

---

promulgate con rescritto "*ex audientia Sanctissimi*", 21 maggio 2010, art. 28, n. 4, in AAS, 102 (2010), pp. 419-434, traduzione in lingua italiana in [www.vatican.va/resources/index\\_it.htm](http://www.vatican.va/resources/index_it.htm) (ottobre 2013).

<sup>27</sup> Vide *infra* al seguente capoverso e il § 2.2.

<sup>28</sup> "*In casibus exceptionalibus, in quibus iudicio vinculi Defensoris et Ordinarii, appellatio a sententia affirmativa sit aperte superflua, Ordinarius poterit ipse postulare ab Episcopali Conferentia, ut in istis casibus individualibus vinculi Defensor exoneretur ab obligatione appellandi ita ut sententia prioris instantiae statim possit executioni mandari*" (**CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA**, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 28 aprile 1970, n. 23 § 2, in *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, a cura di I. Gordon, Z. Grochowski, vol. I, Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1977, nn. 1380-1428).

<sup>29</sup> Dalla dottrina è dato conoscere che vi furono quattro schemi precedenti il testo promulgato di DC, redatti da tre diverse commissioni interdicasteriali: le due prime, presiedute entrambe dalla Segnatura Apostolica (dal Segretario [Frans Daneels] per i due primi progetti e dal Prefetto [Mario F. Pompedda] per il terzo), prepararono i tre primi schemi; la terza commissione, guidata dal Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [Julián Herranz], elaborò il quarto e definitivo progetto: 1) *Primum Schema a Commissione approbatum*, Roma, 22 febbraio 1999, inviato a 27 conferenze episcopali; 2) *Primum Schema Recognitum* «*De processu ad nullitatem matrimonii declarandam*», Roma, luglio 2000, con le modifiche provenienti dai suggerimenti ricevuti dalle conferenze episcopali consultate; 3) Nuova Commissione Interdicasteriale per la redazione del progetto definitivo di normativa sui processi di nullità del matrimonio (2001-2002), *Novissimum Schema*, Roma, 2002, in F.G. Morrissey, *The proposed new Instruction for the Processing of Marriage Nullity Cases*, Conference of Chancery and Tribunal Officials, San Antonio, TX. March 18-20, 2003, *pro manuscripto*; 4) lo schema del giugno 2004, preparato dalla terza commissione interdicasteriale guidata dal Presidente del Pontificio Consiglio



derogava all'obbligo della doppia sentenza conforme, rendendo esecutiva la prima sentenza *pro nullitate matrimonii*, in presenza di diverse condizioni, tra le quali quella della rinuncia della parte convenuta (pubblica e privata) all'appello<sup>30</sup>.

Sostenere che la facoltà speciale vieta l'appello consentito dai codici sarebbe dunque in contraddizione con la prescrizione del can. 18 del CIC (CCEO can. 1500), secondo il quale "Le leggi [...] che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta". Vale a dire, nella nostra fattispecie, il can. 18 richiede a mio avviso di affermare che l'inciso finale della facoltà speciale ("senza che occorra una seconda decisione conforme") protegge il diritto di appello, e che la prima sentenza *pro nullitate matrimonii* diventerà giudicato formale e, quindi, esecutiva (a prescindere dal grado dell'istanza), solo quando sarà decorso il termine per appellare contro tale sentenza<sup>31</sup>. Che la *mens legislatoris* (si tratta sempre di Benedetto XVI) sia quella di fare un uso parsimonioso della dispensa dall'obbligo della doppia sentenza conforme sarebbe dimostrato, in questo caso presso la Segnatura Apostolica, anche dalla riserva al Prefetto in Congresso della "concessione della dispensa dalla duplice decisione conforme nelle cause di nullità matrimoniale" (Lp SAp 2008, art. 115 § 2), perché "Le questioni di maggiore importanza sono trattate in Congresso" (Lp SAp 2008, art. 107 § 1).

Comunque, l'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme fatta dalla facoltà speciale (pur conservando il diritto di appello di cui parliamo) implica la soppressione del dovere del turno rotale, che ha dichiarato la nullità del matrimonio per la prima volta, d'inviare *ex officio* la sentenza e gli atti al turno rotale superiore *ex can. 1682 § 1*, anche qui in modo analogo al processo documentale.

Evidentemente, l'esecuzione della prima sentenza *pro nullitate matrimonii* è sottoposta alla disciplina universale sul divieto di contrarre nuove nozze<sup>32</sup>.

---

per i Testi Legislativi, che diventerà il testo promulgato (cfr. F. DANEELS, *Una introduzione generale all'istruzione «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, 18 [2006], pp. 318-322 e la bibliografia citata).

<sup>30</sup> "§1. *The right to enter into a new marriage arises from two conform decisions, observing the provisions of canon 1684.* §2. *The norm mentioned in §1 can be derogated from only if: [...] 3° neither the parties nor the defender of the bond are opposed*" (*Novissimum Schema*, Roma, 2002, art. 43, cit. in nota 29).

<sup>31</sup> Sui termini per l'appello contro una decisione rotale, cfr. Normae RR 1994, art. 104.

<sup>32</sup> Cfr. can. 1684 § 1; CCEO can. 1370 § 1; DC artt. 251, 300 § 1, 301.



## 2.2 - Il diritto di appello alla Rota Romana e le fattispecie in cui la Rota può emettere una prima sentenza “pro nullitate matrimonii”

La cost. ap. *Pastor bonus*, seguendo la tradizione, definisce l'attività tipica della Rota Romana asserendo che “Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa ...” (“*pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda*”) (PB art. 126 § 1 n. v.). Quindi, normalmente, la prima sentenza *pro nullitate matrimonii* presso la Rota sarà di seconda istanza, in una causa decisa negativamente in prima istanza da un tribunale locale. Altrettanto potrà avvenire in terza istanza quando avrà luogo la *nova causae propositio* contro una doppia conforme negativa: in tal caso la seconda istanza potrà essersi svolta presso un tribunale locale di appello o un turno rotale inferiore. Invero, durante la vigenza di questa triennale facoltà speciale, di fatto l'ordinamento scongiurerebbe di appellare la sentenza negativa di prima istanza presso il competente tribunale locale di appello, poiché l'attore (se vorrà continuare la causa) sarà tenuto in ogni caso ad adire un tribunale di terza istanza, abitualmente la Rota Romana<sup>33</sup>, sia che il tribunale locale di appello confermi la negativa (avendo poi forse la parte la possibilità di chiedere il nuovo esame), sia che dichiari per la prima volta nullo il matrimonio<sup>34</sup>. Benché in quest'ultima fattispecie il tribunale di seconda istanza sia obbligato ad inviare gli atti al tribunale di terzo grado, non sarà possibile la ratifica della sentenza tramite il *processus brevior*<sup>35</sup>. Quindi, la parte attrice che intende impugnare la sentenza negativa di prima istanza sarà incoraggiata a rivolgersi in seconda istanza direttamente alla Rota Romana, poiché, qualora la Rota si pronunciasse *pro nullitate matrimonii*, detta decisione, a differenza di quella del tribunale locale, se non sarà appellata, diventerà esecutiva.

Inoltre, anche tale appello alla Rota può essere cumulato con la proposizione di un nuovo capo di nullità affinché sia giudicato *tamquam in prima instantia*<sup>36</sup>. L'ammissione del libello, a differenza del diritto comune,

---

<sup>33</sup> Vide *infra* note 73-76.

<sup>34</sup> Cfr. DC art. 266.

<sup>35</sup> Cfr. CIC can. 1682; CCEO can. 1368; DC artt. 265, 266; G. ERLEBACH, *Gli aspetti procedurali del «processus brevior» nella giurisprudenza rotale*, in *Periodica*, 88 (1999), pp. 725-753; ID., *L'impugnazione de la sentenza e la procedura «ex can. 1682»*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M.Á. Ortiz, Edusc, Roma, 2005, pp. 247-268.

<sup>36</sup> Cfr. Normae RR 1994, art. 55 § 2



è affidata al turno rotale e non al solo presidente del collegio giudicante<sup>37</sup>. Per il resto la legge propria della Rota si è così uniformata a quella universale; in passato, invece, per l'introduzione di nuovi capi occorreva far ricorso alle facoltà straordinarie del Decano, perché si considerava che la Rota Romana fosse assolutamente incompetente per giudicare in prima istanza una causa non riservata al Tribunale Apostolico *ratione materiae* o *ratione subiecti*<sup>38</sup>.

Qualora la Rota Romana giudichi negativamente (dichiarando cioè: *non constare de nullitate matrimonii in casu*) un *caput nullitatis* deciso affermativamente in una istanza precedente e, avendo ammesso un altro capo *tamquam in prima instantia*, la relativa decisione sia invece affermativa, vi sono diverse possibilità. In primo luogo, che non ci si appelli e, quindi, la prima sentenza *pro nullitate* della Rota diventerà esecutiva in applicazione della facoltà speciale. In secondo luogo (se la nostra interpretazione della facoltà speciale sarà accolta), che ci sia l'appello al turno rotale superiore, fattispecie che segue le norme ordinarie. In terzo luogo, com'è noto<sup>39</sup>, la Rota potrebbe dichiarare la nuova sentenza *pro nullitate* (solo apparentemente di prima istanza) equivalentemente conforme con quella precedente affermativa che non è stata confermata dalla Rota. Perché questo accada è necessario che si diano le condizioni stabilite dalla DC secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza rotale, non essendo accettabile quell'altra giurisprudenza che considera sempre conformi due sentenze *pro nullitate matrimonii*, persino per vizi del consenso non imputabili allo stesso coniuge<sup>40</sup>. Tale

---

<sup>37</sup> Cfr. can. 1683; DC art. 268 § 1; Normae RR 1994, art. 55 § 2. Vide **D. TETI**, *sub Normae RR 1994, Tit. III*, cit. in nota 9, p. 178.

<sup>38</sup> Cfr. DC art. 268 § 2; **J. LLOBELL**, *Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can. 1683»*, in *Ius Ecclesiae*, 8 (1996), pp. 689-711; **ID.**, *Incompetenza assoluta «ratione gradus» per la scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato «tamquam in prima instantia» ex can. 1683. Sull'utilità della «conformitas aequipollens» per il decreto di «litis contestatio»*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), pp. 754-758; **F. SALERNO**, *Limiti nell'applicazione dell'art. 219 § 2 della «Instructio S.C. Sacramentorum» per le cause matrimoniali?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 70/2 (1959), pp. 237-256.

<sup>39</sup> Cfr. **P.A. MORENO**, *La conformità delle sentenze nell'Istruzione «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 627-648; **ID.**, *La conformidad de las sentencias*, Edicep, Valencia, 2012, in particolare pp. 307-310.

<sup>40</sup> Cfr. **G. ERLEBACH**, *Problemi di applicazione della conformità sostanziale delle sentenze, in Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.Á. Ortiz, Edusc, Roma, 2009, pp. 481-509; **J. LLOBELL**, *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell'art. 291 della «Dignitas connubii»*, in *ibidem*, pp. 511-561; **ID.**, *La conformidad de las sentencias en la Instr. «Dignitas connubii»*, in



accomodante impostazione implicava in realtà la dispensa dall'obbligo della doppia sentenza conforme, come indicò Anné in un decreto del 1974 nel quale egli notava che, all'epoca, la dispensa della doppia sentenza conforme era competenza del Papa, non della Rota Romana<sup>41</sup>.

Ad ogni modo, la possibilità che la sentenza rotale *pro nullitate* emessa *tamquam in prima instantia* diventi esecutiva qualora non sia appellata entro i *fatalia legis* (cfr. can. 1465 § 1), incentiverebbe gli appelli presso la Rota contro una sentenza emessa *pro vinculo* in prima istanza con l'intenzione di richiedere l'ammissione di nuovi capi di nullità presso il Tribunale Apostolico, anziché indurre la parte a iniziare una nuova causa presso l'ordinario tribunale locale di prima istanza.

Fra gli addetti ai lavori (come ho detto, non conosco altri commenti alle facoltà speciali oltre a quello più volte citato di Teti), qualche volta ho sentito dire che questa prima facoltà (la quale, come le altre quattro, dovrebbe servire per concludere, nei tre anni previsti, molte delle cause arretrate in Rota) rischierebbe, invece, di aumentare il numero delle nuove cause, per i motivi testé accennati. Qualcuno, buon conoscitore della storia della Rota, suggeriva che, per ottenere la riduzione delle cause in ritardo, sarebbe stato più efficace sospendere l'accesso in secondo grado alla Rota Romana per le cause giudicate in prima istanza presso i Tribunali Ecclesiastici Regionali in Italia, in modo che gli ordinari appelli potessero essere giudicati solo dai Tribunali Regionali di seconda istanza, come già era avvenuto per ragioni simili dal 16 ottobre 1954 al 10 febbraio 1969<sup>42</sup>.

---

“Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI”. *Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls*, a cura di J. Martínez-Torrón, S. Meseguer, R. Palomino, Ed. Iustel, Madrid, 2013, vol. II, pp. 1941-1954.

<sup>41</sup> Cfr. *coram Anné*, decreto, 13 febbraio 1974, *Collen. seu Florentina, Nullitatis Matrimonii*, in B. Bis 14/1974, in **AA. VV.**, *Verità e definitività della sentenza canonica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 177. Cfr. **G.P. MONTINI**, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2<sup>a</sup> parte, *Cost. ap. Pastor bonus*), in *Periodica*, 94 (2005), pp. 104-112, in cui passa in rassegna le principali fattispecie che sono state ritenute contenere una *iusta causa* per la dispensa della doppia conforme. Cfr. Lp SAP 2008, art. 115 § 2.

<sup>42</sup> Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum pontificium de causis nullitatis matrimonii, quae a tribunalibus ecclesiasticis regionalibus Italiae in primo gradu tractatae fuerunt ac de institutione tribunalis appellationis in Vicariatu Urbis*, 16 ottobre 1954, in *AAS*, 46 (1954), pp. 614-615: a) divieto *ad tempus* dell'appello presso la Rota Romana delle sentenze di prima istanza dei tribunali ecclesiastici regionali italiani; b) erezione del Tribunale di Appello presso il Vicariato dell'Urbe, giacché, fino a quel momento, contro le sentenze di prima istanza del Tribunale del Vicariato dell'Urbe solo era possibile appellare alla Rota Romana (cfr. Pio XI, m.p. “*Qua cura*” *de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 8 dicembre 1938, art. 2, in *AAS*, 30 [1938], pp. 410-413). Tale



Invero, la possibilità di sottrarre dalla competenza del Tribunale universale d'appello del Papa le cause geograficamente a lui più vicine desta qualche perplessità. Tuttavia, considerata la buona preparazione e la completezza dell'organico dei tribunali italiani, forse detta temporanea sospensione del diritto di appello alla Rota Romana sarebbe stata preferibile a quell'altra dell'abrogazione, sempre temporanea e limitata al Tribunale Apostolico, dell'obbligo della doppia sentenza conforme.

Secondo un'impostazione assiologica, qualora l'applicazione della prima facoltà impedisse *ipso facto* l'appello (malgrado il parere contrario da me espresso), detto divieto porrebbe il problema della diversità degli effetti delle sentenze *pro nullitate* e di quelle *pro vinculo* presso la Rota. Le prime impedirebbero sempre un ulteriore appello; le altre, invece, continuano a essere disciplinate dalla legge codiciale. Questa disparità di effetti potrebbe far sì che qualcuno giungesse a pensare che questa facoltà speciale si traduca in un *favor nullitatis*. In verità, si tratterebbe soltanto della dimensione processuale del *favor nullitatis* (limitatamente al diritto di appello). Tuttavia, ciò potrebbe promuovere un clima favorevole alle dichiarazioni di nullità matrimoniale anche sotto il profilo del giudizio di merito sia presso la stessa Rota Romana, sia presso i tribunali locali.

---

sistema fu modificato di nuovo nel 1969: le cause di nullità del matrimonio giudicate in prima istanza dai tribunali regionali dell'Italia potevano essere appellate o innanzi ai corrispondenti tribunali regionali di appello indicati nel m.p. *Qua cura* o davanti alla Rota Romana; contro le sentenze del Tribunale Regionale di prima istanza del Lazio si poteva ricorrere anche al Tribunale Regionale di seconda istanza, con sede nel Vicariato dell'Urbe, o alla Rota Romana (cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum pontificium diei 16 Oct. 1954 suspenditur, et causae nullitatis matrimonii appellari possunt in Italia aut ad S.R. Rotam aut ad Tribunal Regionale Appellationis*, 10 febbraio 1969, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. Ochoa, Ed. Commentarium pro Religiosis, vol. IV, Romae, 1974, n. 3716). Nel 1977, Paolo VI ripristinò il sistema del m.p. *Qua cura*: gli appelli contro le sentenze del Tribunale Regionale di prima istanza del Vicariato (e del Tribunale della Diocesi di Roma) tornarono ad essere riservati alla Rota Romana e fu soppresso il Tribunale Regionale del Lazio di seconda istanza, istituito con il rescritto del 1969 (cfr. **PAOLO VI**, cost. ap. *Vicariae Potestatis*, 8 gennaio 1977, artt. 20 e 22, in *AAS*, 69 [1977], pp. 5-18). Nel 1987 fu costituito di nuovo il Tribunale di Appello presso il Vicariato, competente, fra l'altro, per la seconda istanza delle sentenze dei due tribunali di primo grado presso il Vicariato dell'Urbe (Diocesano di Roma e Regionale del Lazio per le cause di nullità del matrimonio), nel pieno rispetto della competenza in seconda istanza della Rota Romana (cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, m.p. «*Sollicita cura*», *quo Tribunal appellationis apud Vicariatum Urbis constituitur*, 26 dicembre 1987, in *AAS*, 80 [1988], pp. 121-124; **ID.**, cost. ap. «*Ecclesia in Urbe*», *qua Vicariatus Urbis nova ratione ordinatur*, 1° gennaio 1998, artt. 31-40, in *AAS*, 90 [1998], pp. 177-193; **J. LLOBELL**, *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma*, in *Ius Ecclesiae*, 1 [1989], pp. 257-277; **P. OLMOS**, *Los tribunales eclesiásticos de Roma*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 7 [2000], pp. 127-142).



Infatti, la prima facoltà potrebbe sembrare identificare la *salus animarum* con la dichiarazione di nullità del matrimonio e la *celeritas iudiciorum*. Invece, la *salus animarum* nelle cause di nullità matrimoniale deve essere identificata piuttosto con l'accertamento della verità sul proprio *status*. Accertamento che deve essere ottenuto, senza cadere negli scrupoli, in modo possibilmente celere (*celeritas iudiciorum*) e con il minor dispendio possibile di risorse (*oeconomia iudiciorum*), in applicazione del noto principio di "economia processuale": "*citius, melius ac minoribus sumptibus*" (quanto prima, quanto meglio e con le minore spese possibili [di tempo, lavoro, soldi ecc.]").

### 2.3 - Cenni minimi sulle conseguenze della prima facoltà speciale sulla delibazione della prima sentenza a favore della nullità del matrimonio

Ci sarebbe anche da interrogarsi sull'eventuale ripercussione della prima facoltà in sede di delibazione agli effetti civili della sentenza affermativa emessa *tamquam in prima instantia*, o *sic et simpliciter* in primo grado qualora la causa sia nata in Rota per commissione della Segnatura Apostolica<sup>43</sup> o per avocazione del Decano *ex art. 52* delle Normae RR 1994<sup>44</sup>. Non penso possa esserci alcun problema qualora, essendo stato rispettato il diritto di appello, tale sentenza di primo grado passi in giudicato in seguito alla scadenza del termine perentorio per l'appello. Si tratta, come abbiamo ricordato, di una fattispecie già prevista per il processo documentale, la cui sentenza di prima istanza non appellata è delibata dai tribunali civili senza alcuna difficoltà. Forse qualcuno potrebbe pensare alle complicazioni sorte nella "causa Pellegrini", in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) condannò l'Italia (20 ottobre 2001) a risarcire con dieci milioni di lire (circa cinquemila euro) il danno morale subito dalla parte attrice a causa della delibazione compiuta dalla Corte di Appello di Firenze della sentenza *pro nullitate matrimonii* nel processo documentale canonico, in cui detta signora era stata parte convenuta<sup>45</sup>. In realtà, si trattava di una doppia sentenza conforme nel

---

<sup>43</sup> Cfr. Lp SAp 2008, art. 115.

<sup>44</sup> Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, Rescritto di concessione al Decano della Rota Romana della facoltà di avocare una causa in prima istanza, non soltanto a norma dell'art. 52 delle Norme Proprie, ma anche – a sua discrezione – su semplice richiesta del Turno, 21 maggio 1997, in *Quaderni Studio Rotale*, IX, p. 68.

<sup>45</sup> Cfr. **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO** (Strasburgo), Seconda sezione, causa Pellegrini contro l'Italia (domanda n. 30882/96), *Violazione del diritto all'equo processo, risarcimento del danno morale*, sentenza, Strasburgo, 20 luglio 2001, *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 859-871; **J. LLOBELL**, *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di*



processo documentale (la sentenza di seconda istanza era della Rota Romana) in cui la Corte di Strasburgo ritenne che fosse stata violata qualche esigenza formale del diritto al giusto processo. Quindi, la “causa Pellegrini” non pone il minimo problema alla delibazione della sentenza rotale di prima istanza *pro nullitate matrimonii* non appellata. Invece, qualora la prima facoltà speciale comportasse il *divieto* dell’appello contro la sentenza di prima istanza, non escluderei che potessero scaturire delle difficoltà al momento della sua delibazione.

### **3 - La facoltà speciale n. II: «Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [“nova causae propositio”], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico»**

Come abbiamo ricordato, il *favor veritatis* canonico accolse nelle decretali il diritto al doppio appello<sup>46</sup>. Tale *favor*, unito al *favor matrimonii*, motivò l’introduzione dell’obbligo della doppia sentenza conforme nelle cause sullo stato delle persone, in particolare in quelle di nullità del matrimonio, a partire dalla cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741. Detti *favores* avevano avuto un’altra precedente, fondamentale e caratteristica manifestazione nel diritto della Chiesa Cattolica, sancita dalla decretale *Lator* di Alessandro III nel dodicesimo secolo:

*“Sententia lata contra matrimonium nunquam transit in rem iudicatam; unde quodcumque revocatur, quum constat de errore”* (“la sentenza data contro [la validità] del matrimonio non passa mai in cosa giudicata; di conseguenza, può essere revocata in qualunque tempo quando consta l’errore”)<sup>47</sup>.

È ben noto, come già rammentato, che il mancato passaggio in cosa giudicata, ossia il fatto che questa sentenza soggiaccia sempre alla

---

una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante la delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 871-884; **ID.**, *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica. Postille alle decisioni della Rota Romana (1991-2001)*, in *Il principio del contraddittorio tra l’ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Cedam, Padova, 2003, pp. 21-140; **F. SALERNO**, *Il processo matrimoniale canonico documentale e le decisioni della Corte di Strasburgo*, in *La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 20 luglio 2001*, Giuffrè Ed., Milano, 2004, pp. 265-347.

<sup>46</sup> *Vide supra* nota 14.

<sup>47</sup> Alessandro III (1159-1181), *Lator*, X.2.27.7, rubrica.



possibilità di essere impugnata, non può impedire che essa diventi esecutiva alle condizioni previste dalla legge<sup>48</sup>. Senza tale esecutività il processo non avrebbe senso. Il principio della *salus animarum stricto sensu* trova qui diretta applicazione per la natura essenzialmente dichiarativa dei provvedimenti sulla nullità del matrimonio a difesa dell'indissolubilità ("Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi": Mt 19, 6) e per evitare la *ratio peccati* insita nel matrimonio celebrato con l'impedimento di vincolo. Tuttavia, sin dalla decretale *Lator*, l'impugnazione di tale giudicato è limitata alle fattispecie in cui "consta l'errore" e "l'inganno alla Chiesa"<sup>49</sup>. Le vigenti statuizioni<sup>50</sup> hanno introdotto delle modifiche nell'iniziale regolamentazione della *nova causae propositio*<sup>51</sup>.

A proposito degli effetti di questa seconda facoltà speciale, Teti osserva opportunamente che "la Rota è sprovvista della competenza a trattare l'istanza di *nova causae propositio* dopo che una delle parti abbia contratto nuove nozze canoniche, e ciò sia che l'esecutività consegua a due decisioni affermative, sia ad una singola sentenza rotale *pro nullitate*"<sup>52</sup> non appellata, aggiungo, in applicazione sia della prima facoltà speciale, sia alla sentenza di prima istanza non appellata nel processo documentale.

Invero, ripetutamente ho considerato la necessità di fare un uso molto prudente della concessione (da parte della Rota Romana e degli eccezionali tribunali locali di terza istanza<sup>53</sup>) del *novum examen* contro i provvedimenti giudiziari che hanno consentito la celebrazione di un successivo matrimonio canonico. Si tratta di tutelare il matrimonio celebrato in buona fede in seguito al provvedimento esecutivo *pro nullitate matrimonii*<sup>54</sup>. Infatti, una percentuale non indifferente delle sentenze nulle

---

<sup>48</sup> Vide supra nota 22.

<sup>49</sup> "ecclesiamque deceptam" (*Lator*, X.2.27.7).

<sup>50</sup> Cfr. can. 1644; DC artt. 290, 293, 294.

<sup>51</sup> Cfr. la bibliografia citata in J. LLOBELL, *Sulla «novità» degli argomenti richiesti per la concessione della «nova causae propositio» e sull'appello contro la reiezione della n.c.p. da parte della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 166-185. Più recentemente, cfr. G.P. MONTINI, *La richiesta di nuovo esame della medesima causa dopo una doppia decisione conforme (artt. 290-294)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte terza, cit. in nota 24, pp. 669-708.

<sup>52</sup> D. TETI, *sub Normae RR 1994, art. 5*, cit. in nota 9, p. 146. Cfr. ID., *sub Normae RR 1994, art. 51*, p. 182.

<sup>53</sup> Vide infra note 73-76.

<sup>54</sup> In questo caso attingo da J. LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, in *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo,



o ingiuste, perché contrarie alle norme processuali o non conformi alla verità e alla legge sostanziale (divina) dell'indissolubilità del matrimonio, sono imputabili all'imperizia di alcuni giudici o al fatto, forse ancora più grave perché meno evidente, dell'identificazione, per motivi "pastorali", della nullità del matrimonio con il mero fallimento, cosa che dimostra una mentalità divorzista. In dette fattispecie appare ingiusto che i coniugi che, in buona fede e con sincerità, si rivolgono ai competenti tribunali della Chiesa per accertare il loro stato matrimoniale e – in seguito alla doppia sentenza conforme o alla sentenza di prima istanza non appellata nel processo documentale e, adesso, a norma della prima facoltà speciale – celebrano un nuovo matrimonio con una terza persona, anche essa in buona fede, debbano soffrire loro (e i loro eventuali figli) le conseguenze delle interpretazioni giudiziarie ingiuste di cui le parti non hanno alcuna responsabilità.

Molto diversa, invece (a prescindere dalla celebrazione di un successivo matrimonio canonico), è la situazione in cui il coniuge parte attrice (o entrambi i coniugi in collusione, con la complicità di qualche avvocato) abbia ottenuto la dichiarazione di nullità, resa esecutiva, mediante prove false o rivolgendosi ad un tribunale relativamente incompetente perché era certo che avrebbe deciso la causa "in modo più favorevole" ("*favorabilius*": CIC can. 1488 § 2<sup>55</sup>; CCEO can. 1146 § 2), cioè, senza eufemismi, in senso divorzista, a scapito della verità. Un esempio di entrambe le fattispecie (falsità delle prove e ricorso ad un tribunale relativamente incompetente) è pubblicamente attestato da un complesso procedimento in cui intervennero la Rota Romana e la Segnatura. Si trattava di una causa di due coniugi di Barcellona (Spagna) il cui matrimonio, durato diciassette anni e dal quale erano nati cinque figli, fu dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità da parte del marito in prima istanza dal Tribunale di Cagliari e in seconda istanza con decreto di ratifica del Tribunale del Vicariato dell'Urbe, *ex n. 8 § 3 del m.p. Causas matrimoniales*<sup>56</sup>. Pochi mesi dopo, la donna ricorse pentita alla Rota Romana sollecitando la *nova causae propositio*, la *restitutio in integrum* e la nullità delle decisioni. Il turno rotale *coram Ewers* concesse solo il *novum examen* per i seguenti motivi, documentalmente provati: 1) la causa era

---

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 188-189, dove indico altre occasioni in cui ho trattato la questione.

<sup>55</sup> Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 61.

<sup>56</sup> Cfr. PAOLO VI, m.p. «*Causas matrimoniales*» *quo normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales expeditius absolvendos*, 28 marzo 1971, in *AAS*, 63 (1971), pp. 441-446.



stata completamente architettata sulla base di menzogne e spergiuri delle parti, inclusa la moglie parte attrice, poi ricorrente presso la Rota, e dei testi i cui interrogatori e risposte erano stati costruiti dai patroni; 2) furono prodotti documenti che provavano che la moglie parte attrice era stata convinta ad agire nella causa, con menzogne e spergiuro, per evitare danni patrimoniali per lei e per i figli, nonché per poter avere la loro custodia; 3) quindi era dimostrata una vera “congiura” ordita dalle parti, dai testi e dai patroni<sup>57</sup>. Questo decreto di concessione della *nova causae propositio* (11 marzo 1978) fu confermato in grado di appello da un decreto *coram* Egan (7 luglio 1983)<sup>58</sup>. Di seguito, dopo l’intervento della Segnatura<sup>59</sup>, sono state emesse due sentenze rotali *pro vinculo* nel merito della causa<sup>60</sup>.

Questi gravi abusi non sarebbero un caso isolato. Infatti, nel 1980, la *Revista Española de Derecho Canónico* pubblicò diversi documenti della Segnatura Apostolica riguardanti cause di nullità del matrimonio di fedeli spagnoli decise in altre nazioni<sup>61</sup>. Comunque, il fenomeno non riguardava solo la Spagna. Infatti, del medesimo problema parlò Paolo VI nel suo ultimo discorso alla Rota Romana<sup>62</sup>. Fra le altre fattispecie, la Segnatura si riferiva ad uno studio legale composto da nove avvocati che aveva ottenuto la nullità di diverse centinaia di matrimoni celebrati in Spagna, presso tribunali degli Stati Uniti e di altri paesi di America, Europa, Africa ed Oceania. La connivenza di detti tribunali con una tale organizzazione fu dimostrata, fra l’altro, dal fraudolento utilizzo di istituti processuali come quello della trasferta di un giudice istruttore (ad esempio, dei tribunali di Bangui nella Repubblica Centrafricana, o di Cagliari in Italia) a Madrid o Barcellona, all’insaputa dei rispettivi Ordinari del luogo e dei tribunali spagnoli, per interrogare le parti e i testi presso qualche

---

<sup>57</sup> Cfr. *coram* Ewers, decreto, 11 marzo 1978, *Calaritana, Nullitatis matrimonii, Incidentis*, B. Bis 40/78, § 6, in CD *Ius Canonicum et Iurisprudentia Rotalis*, 3<sup>a</sup> ed.

<sup>58</sup> Cfr. *RRDecr.*, 1 (1983), pp. 85-87.

<sup>59</sup> Di reiezione, fra l’altro, della querela di nullità e, subordinatamente, della *restitutio in integrum* contro i citati decreti rotali *coram* Ewers e *coram* Egan (cfr. **SEGNATURA APOSTOLICA**, sentenza *coram* Sabbatani, Prefetto, *Calaritan.*, 1° giugno 1985, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 96/2 [1985], pp. 253-260).

<sup>60</sup> Il testo di entrambe le sentenze non è stato pubblicato, ma risultano le conclusioni (cfr. *coram* Corso, 16 novembre 1988, n. 154/88, in *RRD*, 80 [1988], p. XXVI, e *coram* Jarawan, 8 novembre 1989, n. 105/89, in *RRD*, 81 [1989], p. XIX).

<sup>61</sup> Cfr. *Documentos de la Signatura sobre causas matrimoniales españolas tratadas en el extranjero* [21 marzo 1978, 22 aprile 1978, 19 dicembre 1979 e 8 gennaio 1980], in *Revista Española de Derecho Canónico*, 36 (1980), pp. 71-80.

<sup>62</sup> Cfr. *ibidem*, p. 71; **PAOLO VI**, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1978, in *AAS*, 70 (1978), p. 183.



parrocchia o, addirittura, presso un lussuoso albergo<sup>63</sup>. In questo modo, gli orditori della macchinazione davano ai coniugi l'impressione di trattarsi di una procedura legittima ma molto costosa e, di fatto, accessibile solo a persone ricche. La frequenza di casi come questi giustificò l'introduzione nel CIC 1983 del can. 1488 § 2, sui provvedimenti punitivi nei confronti degli "avvocati e procuratori che, eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente"<sup>64</sup>.

Purtroppo, abusi simili sono stati accertati anche negli ultimi anni in diverse parti della Chiesa. In tali fattispecie di malafede, malgrado la seconda facoltà speciale, si dovrebbe poter concedere la *nova causae propositio*, perché il nuovo "matrimonio" contiene una formale *ratio peccati*, considerata la consapevolezza degli "sposi" (almeno di uno di essi) di aver potuto celebrare il secondo matrimonio canonico perché aveva "ingannato la Chiesa" (la "*deceptio Ecclesiae*" di cui parlava la citata decretale *Lator*<sup>65</sup>) circa la nullità del precedente matrimonio, che l'autore del dolo sapeva non essere nullo per i capi e le prove presentate, considerata la loro falsità. Vale a dire, la seconda facoltà speciale è molto interessante e utile in quanto ha posto, in ambito normativo, la questione dell'opportunità di stabilire limiti prudenziali al nuovo esame contro la sentenza esecutiva dopo che uno o entrambi i coniugi abbiano celebrato un nuovo matrimonio in buona fede. Tuttavia, il divieto imposto da questa facoltà non può essere assoluto, cioè non può impedire la *nova causae propositio* in fattispecie in cui è evidente la *ratio peccati* a causa della malafede di chi ha celebrato il secondo matrimonio. Il ragionamento sarebbe rafforzato qualora lo scopo della seconda facoltà, come quello delle altre quattro, fosse, prevalentemente, quello di ottenere la radicale riduzione delle cause arretrate presso la Rota: da qui la durata triennale delle facoltà. Una tale contingente finalità non potrebbe intaccare radicalmente i motivi che portarono la decretale *Lator* (e poi l'intera normativa sulle cause sullo stato delle persone) a stabilire la possibilità del nuovo esame contro le sentenze esecutive ed anche di fatto eseguite, quantunque sia possibile mettere alcuni prudenti limiti nelle fattispecie accennate di reale buona fede dei coniugi.

Anche in questa occasione è utile il ricorso ai luoghi paralleli. Lo scioglimento del matrimonio fatto dal Papa *in favorem fidei* o *super*

---

<sup>63</sup> Cfr. *Documentos de la Signatura*, cit. in nota 61, p. 73, nn. 10 e 11.

<sup>64</sup> *Vide supra* nota 55.

<sup>65</sup> *Vide supra* nota 49.



“*quolibet*” matrimonio non consummato<sup>66</sup> è di per sé assolutamente inimpugnabile<sup>67</sup>. Inoltre, “Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto”<sup>68</sup>. Tuttavia, trattandosi (in entrambi i casi di scioglimento) dell’uso da parte del Papa di una potestà vicaria (di Cristo) riguardante il diritto divino, Pio XII volle far presente che “la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti”<sup>69</sup>. In applicazione di detto principio, è noto il caso dello scioglimento da parte di Paolo VI di un matrimonio non consumato che, in seguito, fu provato che era stato consumato dopo la fine dell’istruttoria diocesana e prima della dispensa del Papa. Il medesimo Paolo VI dichiarò la sua decisione “*irrita et nulla*” perché “l’inconsumazione del matrimonio è presupposto fondamentale della validità della dispensa”<sup>70</sup>. In modo analogo, nella fattispecie di questa seconda facoltà speciale, poiché presupposto necessario della validità del secondo matrimonio è la nullità del primo, deve essere possibile richiedere al tribunale competente (di regola la Rota Romana) il nuovo esame che dimostrerà la falsità dei motivi che portarono ad emettere la sentenza, esecutiva ed eseguita, dichiarativa della nullità del primo matrimonio. Tuttavia, benché possa essere ritenuto paradossale, la Rota sarebbe costretta a respingere sempre la richiesta della *nova causae propositio* nella fattispecie di questa seconda facoltà speciale. Contro tale reiezione imposta dalla legge non sarebbe possibile alcun ricorso alla Segnatura Apostolica né la richiesta al Supremo Tribunale di affidare la causa alla Rota<sup>71</sup>, perché tale competenza ordinaria

---

<sup>66</sup> Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Norme per istituire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede*, 30 aprile 2001, in *Norme procedurali canoniche commentate*, cit. in nota 93, pp. 657-682, e in [www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents) (8 luglio 2013); **BENEDETTO XVI**, m.p. *Quaerit semper*, 30 agosto 2011, cit. in nota 2; **S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI**, *Litterae circulares de processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, in *Norme procedurali canoniche commentate*, cit. in nota 93, pp. 217-236; **J. LLOBELL**, *Il m.p. “Quaerit semper”*, cit. in nota 2.

<sup>67</sup> Cfr. CIC cann. 333 § 3, 1405 § 2 e 1629, n. 1; CCEO cann. 45 § 3, 1060 § 3, 1310, n. 1.

<sup>68</sup> CIC can. 1150; CCEO can. 861.

<sup>69</sup> **PIO XII**, *Discorso alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941, n. 3, in *AAS*, 33 (1941), pp. 421-426.

<sup>70</sup> «*praesuppositum fundamentale pro validitate dispensationis [est] “inconsummatio” matrimonii*» (**S. CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS**, *Decretum Particulare*, 1971: *Formula decreti quo declaratur irrita et nulla dispensatio pontificia super matrimonio rato et non consummato ob defectum alicuius essentialis condicionis*, in **CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM**, *Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super “rato et non consummato” et a lege sacri coelibatus obtinenda, inde a Codice Iuris Canonici anni 1917*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, p. 127).

<sup>71</sup> *Ex Lp SAp 2008*, artt. 35, n. 2, 115 §§ 1 e 2.



della Segnatura sarebbe vietata dalla la legge “speciale” costituita da questa seconda facoltà: “Generi per speciem derogatur” (VI *Regula iuris* 34). Pertanto, nei casi in cui vi è la manifesta evidenza che il nuovo esame deve essere concesso nonostante la celebrazione di un successivo matrimonio canonico, sicuramente sarebbe possibile la richiesta al Papa, sia direttamente<sup>72</sup>, sia tramite la Segreteria di Stato, la Segnatura Apostolica o il medesimo Decano della Rota Romana, in applicazione dei “principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema” (can. 1752).

Comunque, l’applicazione di questa seconda facoltà speciale pone altri complessi problemi. Si potrebbe segnalare, ad esempio, che, trattandosi dell’incompetenza per una precisa tipologia di cause (la nuova proposizione della causa contro la decisione che ha permesso la celebrazione di fatto di un secondo matrimonio canonico) ed essendo la Rota Romana il tribunale canonico superiore sulle menzionate cause, la sua incompetenza potrebbe (forse dovrebbe) coinvolgere gli altri tre tribunali latini stabili di terza istanza<sup>73</sup>. Com’è noto tali tre tribunali sono la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna (competente anche in quarto grado)<sup>74</sup>, il Tribunale del Primate di Ungheria<sup>75</sup> e il Tribunale di Friburgo in Brisgovia per le sentenze di prima istanza dell’Arcidiocesi di Colonia purché siano state giudicate in seconda istanza dal tribunale locale di appello (quello di Münster) e non dalla Rota Romana<sup>76</sup>. La loro eventuale incompetenza per la fattispecie prevista nella seconda facoltà speciale, oltre ad evitare che il Tribunale universale del Papa per gli appelli e le ulteriori istanze abbia una competenza minore che questi altri tribunali, eviterebbe anche aggravii comparativi fra i fedeli che beneficiano della competenza dei detti tre tribunali e tutti gli altri fedeli latini

---

<sup>72</sup> Cfr. CIC can. 1417 § 1; CCEO can. 1059 § 1.

<sup>73</sup> Cfr. P. MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), p. 218, commento a **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Alcuni decreti riguardanti la commissione pontificia e la proroga di competenza*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 205-215.

<sup>74</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, art. 38 § 1, in *AAS*, 92 (2000), pp. 5-17.

<sup>75</sup> Cfr. P. ERDÖ, *Il potere giudiziario del primate d’Ungheria* (con appendice documentale), in *Apollinaris*, 53 (1980), pp. 272-292 e 54 (1981), pp. 213-231; ID., *Das Primatialgericht von Esztergom – Budapest*, in *De processibus matrimonialibus*, 6 (1999), pp. 39-53.

<sup>76</sup> Cfr. R. WENNER, *Kirchliche Ehenichtigkeitsverfahren. Statistisches aus dem Bereich der Deutschen Bischofskonferenz*, in *De processibus matrimonialibus*, 8 (2001), p. 548, nota 6.



sottoposti alla giurisdizione della Rota Romana. Il problema di tale “*capitis deminutio*” della Rota Romana si porrebbe pure nei confronti di tutti i tribunali di seconda istanza, competenti per il nuovo esame contro la sentenza di prima istanza non appellata nel processo documentale. Tuttavia, l’applicazione del divieto stabilito dalla seconda facoltà speciale a tribunali diversi dalla Rota Romana non è consentita in virtù del principio sancito nel can. 18: “Le leggi ... che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un’eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta”. Ciononostante, affermare la competenza di tutti questi tribunali in cause per le quali la Rota Romana sarebbe materialmente incompetente appare poco ragionevole: probabilmente questa facoltà avrà bisogno di un qualche provvedimento chiarificatore, da parte della competente Autorità.

#### **4 - La facoltà speciale n. III: «Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti»**

Visto lo spazio che abbiamo dedicato ad introdurre queste considerazioni e alle due prime facoltà speciali, è necessario essere molto brevi nel commento delle altre tre facoltà, anche esse miranti a ridurre, presso la Rota Romana, le cause in ritardo e a decidere tempestivamente le nuove.

I provvedimenti giudiziari godono del *favor validitatis*, in quanto atti posti dalla legittima autorità nell’esercizio delle proprie funzioni<sup>77</sup>. D’altra parte, le condizioni di validità degli atti imposte dalla legge positiva mirano a tutelare i diritti delle parti interessate. Inoltre, dette parti possono rinunciare – esplicitamente o implicitamente, *a priori* o *a posteriori* – alle garanzie che la legge offre loro e, quindi, anche all’eventuale querela di nullità contro tali atti. In quest’ultimo caso, la nullità è considerata sanata dal consenziente silenzio delle parti. Così è sancito, per quanto riguarda le cause private, dal can. 1619:

“Fermi restando i cann. 1622 e 1623, la nullità degli atti stabilita dal diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente la querela non fu denunziata al giudice prima della sentenza, si considera sanata per mezzo della sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa relativa al bene di privati”.

---

<sup>77</sup> Cfr. CIC can. 124 § 2; CCEO can. 931 § 2.



Per di più, l'ordinamento canonico prevede la sanazione di atti formalmente nulli anche in cause riguardanti il bene pubblico. Ad esempio, la Lp SAp 2008 prevede all'art. 52 § 1:

“Se qualcuno ha agito in nome di un altro senza legittimo mandato, il vizio si considera sanato a seguito dell'appello proposto dalla parte stessa prima che sia opposta la nullità, anzi è sanato per mezzo di qualunque atto della parte posto prima della querela, purché in grado di corrispondere ad una ratifica”.

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nella procedura per i *delicta graviora*

“può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l'art. 16 [*ope legis*]”<sup>78</sup>.

Nelle cause di nullità del matrimonio, secondo le norme del 1970 per gli Stati Uniti d'America, oggi abrogate, la sentenza definitiva sanava i vizi processuali di natura formale non contestati previamente<sup>79</sup>.

L'istruzione *Dignitas connubii*, per evitare questioni incidentali sull'incompetenza relativa dei tribunali nelle cause di nullità del matrimonio, quantunque detta incompetenza non comporti di per sé alcuna nullità, ha voluto esplicitare la sanazione di detta incompetenza: “Se l'incompetenza relativa non è eccepita prima che sia concordato il dubbio, il giudice diviene *ipso iure* competente, salvo però il can. 1457, § 1” (DC art. 10 § 3). La stessa DC, riflettendo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, ha fatto diventare relativa (e quindi non sancita né con la nullità insanabile né sanabile) l'incompetenza del tribunale di appello che non rispetti l'assegnazione del tribunale di seconda istanza prevista dai cann. 1438 e 1439. Mentre il can. 1440 sancisce la violazione di detta assegnazione con l'incompetenza assoluta e, quindi, con la nullità insanabile della sentenza (cfr. cann. 1620, n. 1; DC art. 270, n. 1), la DC art. 9 § 2 “relativizza” tale sistema (purché si tratti di un tribunale di appello materialmente competente), impedendo (sanando) la nullità insanabile

---

<sup>78</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 26.

<sup>79</sup> “*Quilibet casus nullitatis statutus a lege positiva quoad acta aut processus tenetur sanatus ab ipsa sententia, dummodo non fuerit antea contestatus*” (Norme per gli Stati Uniti d'America, 28 aprile 1970, cit. in nota 28, n. 22 [a]).



stabilita dal can. 1440<sup>80</sup>. Da parte sua, il Decano della Rota Romana gode della facoltà "straordinaria" (30 settembre 1995) di sanare le nullità per violazione della legge processuale in cui siano incorsi i tribunali inferiori quando agiscono *ex mandato* della Rota Romana<sup>81</sup>.

Per evitare lungaggini, parallelamente alla sanazione della nullità, vi è la ferma determinazione dell'ordinamento canonico di evitare quanto più possibile le questioni incidentali. Teti sintetizza efficacemente la situazione presso la Rota Romana:

"La decisione del Turno sul merito della questione incidentale è di regola inappellabile, salvo che sia dotata di forza di sentenza definitiva (can. 1629, n. 4), vale a dire che ponga fine al giudizio nella causa principale a tenore del can. 1618. La questione, tuttavia, può essere riproposta davanti al Turno insieme al merito della causa principale. [...]"

Non è ammessa, invece, la ritrattazione [operata dal turno] (can. 1626 § 2) delle decisioni [sulle questioni incidentali], quando abbiano forza di sentenza definitiva (cfr. art. 226 DC), giacché la ritrattazione presuppone la competenza a conoscere della nullità delle stesse, di cui la Rota non gode, essendo essa riservata alla Segnatura Apostolica (art. 51 LpSAp).

L'art. 78 [delle Normae RR 1994] specifica che le norme dettate per le cause incidentali si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alle questioni pregiudiziali, di cui viene fornita esemplificazione richiamando l'ammissione del libello e la nuova proposizione della causa. Si tratta di questioni per la trattazione delle quali ordinariamente si adotta in Rota il procedimento *per memorialia*, che è correntemente applicato anche per la trattazione delle questioni di nullità delle decisioni e la *restitutio in integrum* contro le sentenze e i decreti dei tribunali locali. In questi casi si ammette pacificamente, secondo la prassi rotale, l'appello al Turno superiore contro il decreto che decide l'incidente. [...] Siffatto appello è però ora assunto [escluso] da RR 2013, n. 3"<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I tribunali competenti nell'Istruzione «Dignitas connubii»*, in *Verità del consenso e capacità di donazione*, cit. in nota 40, pp. 352-356.

<sup>81</sup> Cfr. *Facoltà straordinaria*, 30 settembre 1995, n. 2, cit. in nota 7.

<sup>82</sup> D. TETI, *sub Normae RR 1994, artt. 77-78*, cit. in nota 9, pp. 198-199. Cfr. ID., *sub Normae RR 1994, artt. 102-106*, cit. in nota 9, p. 210; G. ERLEBACH, *Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 17 (2007), pp. 167-185; ID., *Le cause incidentali (artt. 217-228)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte terza*, cit. in nota 24, pp. 477-508; J. LLOBELL, *I decreti «per memorialia» e altre questioni. Brevi cenni in occasione della pubblicazione dei «decreta circa rem processualem» del Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *Quaderni*



Il divieto stabilito dalla terza facoltà speciale di appellare presso un turno rotale superiore le decisioni riguardanti la nullità di sentenze o decreti manifesta efficacemente la ricerca di istituti in grado di snellire i processi. Infatti, tale appello, ora vietato da questa facoltà, presuppone un clima di attivo contraddittorio fra i coniugi (talvolta di vera e propria litigiosità), che comporterà, non di rado, la successiva querela di nullità o la *restitutio in integrum* dinanzi alla Segnatura Apostolica<sup>83</sup>. Quindi, la terza facoltà speciale adotta il criterio sancito dalla Dichiarazione 27 febbraio 2009 del Collegio della Rota Romana. In tale occasione, la Rota, modificando una precedente dichiarazione del Collegio rotale (1948)<sup>84</sup> e scegliendo una delle tre tendenze giurisprudenziali riscontrabili presso il Tribunale Apostolico, decise di vietare l'appello presso il turno rotale superiore contro la reiezione della nuova proposizione della causa, proprio con la finalità di evitare che la ratifica rotale della reiezione fosse impugnata sistematicamente presso la Segnatura, rendendo inutile la decisione rotale di seconda istanza a danno della celerità processuale<sup>85</sup>.

**5 - La facoltà speciale n. IV: «Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale», con particolare riferimento alla modifica dei turni giudicanti per affidare le cause a collegi “videntibus septem iudicibus”**

---

*Studio Rotale*, X, pp. 41-46.

<sup>83</sup> Cfr. Lp SAP 2008 artt. 33, nn. 1 e 2, e 51.

<sup>84</sup> “Va applicato il can. 1603, § 1, n. 5 (CIC 1917, *De competentia Signaturae Apostolicae*) solo quando la S. Rota per due decreti conformi abbia negato il beneficio della nuova proposizione” (*Verbali del Collegio Rotale*, Adunanza del 23 dicembre 1948, t. III, p. 46, citato in **ROTA ROMANA**, coram Giannecchini, decreto, 28 gennaio 1997, *Tarnovien.*, *Nullitatis matrimonii; Praeliminaris: novae causae propositionis*, n. 2, in *RRDecr.*, 15 [1997], p. 13).

<sup>85</sup> «*Ne dispar impugnationum usus in praeiudicium celeritatis processualis apud Romanae Rotae Tribunal vergat* (Litt. Em.mi Secretarii Status diei 3 octobris 2008; N. 64.561/P), *de nova causae propositione videt Turnus Rotalis ad normam cann. 1644, § 1 CIC et 1325, § 1 CCEO, remoto ulteriore recursu ad Turnum sequentem, salvo tamen iure recurrendi ad S.T. Signaturae Apostolicae (can. 1445, § 1, n. 2 CIC; art. 122, n. 2 Const. Ap. “Pastor bonus”)*» (**COLLEGIO DELLA ROTA ROMANA**, Dichiarazione “*De unico recursu apud Romanae Rotae Tribunal ad obtinendam novam causae propositionem*”, 27 febbraio 2009, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 19 [2009], p. 175, e in *Ius Ecclesiae*, 21 [2009], p. 495). Cfr. **J. LLOBELL**, *Sulla «novità» degli argomenti richiesti*, cit. in nota 51; **ID.**, *Il ricorso contro il diniego del “novum causae examen”*, cit. in nota 2.



Sulla quarta facoltà speciale, solo un paio di brevissimi cenni. Nell'applicazione dell'ampia potestà di dispensare dalle Norme rotali (Teti utilizza il termine "dispensare"<sup>86</sup>, ma anche quell'altro più incisivo di "disporre"<sup>87</sup>, benché forse si tratti di un mero errore di stampa), in cui la presenza della "grave causa" resta affidata all'autonoma interpretazione del Decano della Rota Romana, questi potrebbe trovare aiuto in un disposto della *Lex propria Signaturae Apostolicae* sulla concessione di grazie e dispensa dalla legge:

"Nel risolvere queste questioni bisogna vedere se vi sia una giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge; tuttavia, non si può dispensare da ciò che costituisce essenzialmente il processo giudiziale"<sup>88</sup>.

Il secondo cenno vuole far presente a chi non ne fosse a conoscenza (la questione è ben nota fra gli addetti ai lavori presso la Curia Romana) l'esistenza di una concreta manifestazione di un nuovo modo (mirante a diminuire le cause arretrate) di applicare l'art. 18 (in particolare il § 3) delle Norme rotali. Infatti, non si tratta di una dispensa dalla legge ma di una sua intelligente e innovativa applicazione, nello spirito dell'incoraggiamento di Papa Francesco a compiere il proprio lavoro in servizio della Chiesa e di ogni persona. Il Decano – in coincidenza della concessione delle facoltà speciali (e ciò potrebbe far pensare, impropriamente, alla dispensa dalla legge), cioè a partire dal mese di febbraio 2013 – istituisce mensilmente delle sessioni giudiziarie per la decisione delle cause più "vecchie" in Rota, riformando all'uopo i turni in quelle cause, in modo tale che esse vengono affidate ad un turno costituito *ad hoc* da sette giudici, presieduti dall'Ecc.mo Decano, di cui i singoli giudici diventano Ponenti nelle diverse cause. Nello stesso decreto di costituzione del turno il Decano fissa anche la data della sessione per la decisione della causa. In questo modo, il Decano, imponendo un forte ritmo di lavoro a se stesso e ai membri dei diversi turni *videntibus septem iudicibus* (che, inoltre, devono adempiere il lavoro delle cause ordinarie), sembra stia riuscendo a ridurre efficacemente il numero delle cause arretrate. Secondo la tradizione della Rota, il nuovo turno, a prescindere dall'importanza e dalla motivazione della modifica, è costituito senza indicarne i motivi: "*Turnus sic reconstituatur*". Invece, tale prassi non è possibile per i tribunali locali, visto il can. 1425 § 5: "Il Vicario giudiziale

<sup>86</sup> Cfr. D. TETI, *sub Normae RR 1994, Tit. III*, cit. in nota 9, p. 180.

<sup>87</sup> Cfr. D. TETI, *sub Normae RR 1994, artt. 1-2*, cit. in nota 9, p. 143.

<sup>88</sup> Lp SAp 2008, art. 115 § 4.



non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto”.

**6 - La facoltà speciale n. V: «Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d’ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo»**

La quinta facoltà speciale, com’è evidente, non è una vera e propria facoltà. In realtà, manifesterebbe la *ratio* dell’intero rescritto: la volontà di Benedetto XVI di adempiere ad una delle condizioni fondamentali del diritto al giusto processo, sempre presente lungo la storia dell’ordinamento canonico: “*quam primum, salva iustitia*” (can. 1453; DC, art. 72)<sup>89</sup>. Inoltre, manifesta la responsabilità ecclesiale dei patroni, i quali hanno un vero *munus* pubblico di servizio alla *salus animarum*, come ricordò Pio XII nel suo noto discorso alla Rota Romana del 1944:

“L’avvocato [...] in tutta la sua azione non deve sottrarsi all’unico e comune scopo finale [delle cause matrimoniali]: lo scoprimento, l’accertamento, l’affermazione legale della verità, del fatto oggettivo. Voi qui presenti, insigni giuristi e integerrimi difensori del foro ecclesiastico, ben sapete come la consapevolezza di tale subordinazione deve guidare l’avvocato nelle sue riflessioni, nei suoi consigli, nelle sue asserzioni e nelle sue prove, e come essa non solo lo premunisce dal costruire artificiosamente e dal prendere a patrocinare cause prive di qualsiasi serio fondamento, dal valersi di frodi o d’inganni, dall’indurre le parti e i testimoni a deporre il falso, dal ricorrere a qualsiasi altra arte disonesta, ma lo porta anche positivamente ad agire in tutta la serie degli atti del processo secondo i dettami della coscienza. [...]

Da qui apparisce che cosa si debba pensare del principio purtroppo non di rado affermato o in fatto seguito. [...] “L’apprezzamento della verità è ufficio esclusivamente del giudice; gravare l’avvocato con tale cura significherebbe impedirne od anche paralizzarne del tutto l’attività”. Tale osservazione si basa sopra un errore teorico e pratico: essa disconosce l’intima natura e l’essenziale scopo finale della controversia giuridica. Questa nelle cause matrimoniali [...] tratta [...] di mettere in evidenza e far valere un fatto già esistente. Il summenzionato principio cerca di scindere l’attività dell’avvocato dal servizio della verità oggettiva, e vorrebbe in

---

<sup>89</sup> *Vide supra* nota 3.



qualche modo attribuire all'abile argomentazione una forza creatrice del diritto"<sup>90</sup>.

Peraltro, come ha suggerito l'Avv. Graziano Mioli nel dibattito seguito alla presente relazione, visto che la ragionevole durata delle cause, nel rispetto della ricerca onesta della verità, deve essere il fine di tutti quanti intervengono nel processo canonico<sup>91</sup>, forse questa quinta facoltà speciale potrebbe essere riformulata, allargando la platea dei suoi destinatari. Si tratterebbe inoltre di evitare un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli avvocati, riscontrabile qualche volta nell'ordinamento canonico, di cui è emblematico esempio il can. 1488 § 2 del CIC<sup>92</sup>, poiché sono i giudici, non gli avvocati, a decidere le cause "in modo più favorevole". Basterebbe modificare l'*incipit* della facoltà: "Siano avvertiti quanti collaborano con la Rota Romana circa il grave obbligo ...".

## 7 - Brevissime conclusioni

La durata triennale del rescritto fa pensare che la sua finalità sia di carattere transitorio: quella di facilitare la Rota Romana a decidere *quam primum* un elevato numero di cause arretrate per motivi diversi. Scaduto detto termine e raggiunta sostanzialmente tale finalità, le due prime facoltà speciali potrebbero decadere, evitando eccezioni al diritto comune che possono affievolire il rispetto della natura meramente dichiarativa delle cause di nullità del matrimonio, al servizio della legge naturale dell'indissolubilità, proclamata da Cristo e accolta dal Vangelo senza mezzi termini. Invece, le altre tre facoltà speciali, magari con un'altra sistemazione formale e sostanziale, potrebbero entrare a far parte stabilmente dell'ordinamento canonico.

---

<sup>90</sup> PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, n. 2, d), in AAS, 36 (1944), pp. 281-290.

<sup>91</sup> Le citazioni dei Papi potrebbero essere molte. Basti ricordare il primo discorso alla Rota Romana di Benedetto XVI, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), pp. 135-138.

<sup>92</sup> CCEO can. 1146 § 2. *Vide supra* nota 55.



## APPENDICE

**Testo delle facoltà speciali della Rota Romana, 11 febbraio 2013, rese pubbliche dal Decano della Rota, Ecc.mo Mons. Pio Vito Pinto, il giorno 5 marzo 2013<sup>93</sup>**

Segreteria di Stato, N. 208.966

### *Rescriptum ex audientia SS.mi*

Accogliendo la richiesta presentata in data 26 gennaio 2013 dall'Ecc.mo Decano della Rota Romana, Mons. Pio Vito Pinto, il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato l'11 febbraio 2013, ha approvato le seguenti facoltà speciali, da valere per un triennio:

I. Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme.

II. Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [*nova causae propositio*], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico.

III. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti.

IV. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale.

V. Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d'ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo.

Il presente Rescritto verrà pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 11 febbraio 2013

+ Tarcisio Card. Bertone

*Segretario di Stato*

## Abstract

### **Procedural Novelties concerning the Roman Rota: The Special Faculties**

On 11 February 2013, Benedict XVI introduced important modifications to the marriage nullity process before the Roman Rota under the formal title of "special faculties" granted for a period of three years, for the purpose of substantially reducing the backlog of causes pending before the Apostolic Tribunal. The first

---

<sup>93</sup> Cfr. *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, p. 216.



faculty provides that the Rotal sentence that first declares the nullity of marriage is executable, also partially abrogating for three years the obligation of the double conforming sentence introduced by Benedict XIV in 1741. The author of the commentary, distancing himself from the interpretation of this faculty that has been adopted by the Rota, holds that this faculty does not prohibit the presentation of an appeal within the peremptory time limits foreseen by the proper norms of the Roman Rota. The second faculty impedes the presentation of a *nova causae propositio* before the Rota against a sentence declaring the nullity of marriage when one of the spouses has proceeded to contract a new canonical marriage. Very brief comments are made about the other three special faculties.

**Keywords:**

Cause of the nullity of marriage. Marriage nullity process. Double conforming sentence. *Nova causae propositio*. New proposition of the cause.